



COMUNE DI ANDEZENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

Copia

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 9 / 2015

28/05/2015

OGGETTO:

Regolamento Comunale per il funzionamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Approvazione.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Urgente** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAI Franco - Sindaco	Sì
2. AMBRASSA Agostino - Vice Sindaco	Sì
3. BERGANTIN Mattia - Consigliere	Sì
4. LIUNI Marianna - Assessore	Sì
5. CAVAGLIATO Mario - Consigliere	Sì
6. VACCHINA Ettore - Consigliere	Sì
7. BERTOTTO Ezio - Consigliere	Sì
8. MISEO Vincenzo - Consigliere	Sì
9. CIVERA Riccardo - Consigliere	Sì
10. PENNAZIO Stefano - Consigliere	Sì
11. LA GANGA Mario - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig. BERNARDO Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAI Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Deliberazione n. 9 / 2015

Oggetto:

**Regolamento Comunale per il funzionamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
Approvazione.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore e Vicesindaco Sig. Agostino Ambrassa il quale illustra ampiamente l'argomento;

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

ESPERITA la discussione come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Sindaco Franco Gai;

Non essendoci consiglieri iscritti a parlare;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano da n. 11 presenti, di cui:

favorevoli	n. 11
astenuti	n. ==
contrari	n. ==

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:

Regolamento Comunale per il funzionamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Approvazione.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 11 votanti, di cui: favorevoli n. 11, astenuti n. ==, contrari n. ==, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD

Oggetto: Regolamento Comunale per il funzionamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Approvazione.

Su proposta dell'Assessore e Vicesindaco Sig. Agostino Ambrassa.

Ritenuto di istituire il “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile” (G.C.V.P.C.) cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti nel Comune di Andezeno, allo scopo di prestare volontariamente la loro opera, senza fini di lucro o di vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso;

Vista la legge 24 febbraio 1995, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale di protezione civile”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la Legge Regionale del Piemonte 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;

Vista la legge 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”;

Vista la Legge Regionale del Piemonte 14 aprile 2003, n. 7 “Disposizioni in materia di protezione civile”;

Visto la bozza di “Regolamento Comunale per il funzionamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile”, composto da n. 12 articoli;

- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Richiamati in particolare i seguenti atti:
 - a) Il decreto del Sindaco 08 del 29/12/2014 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune per l'anno 2015;
 - b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014;
 - c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 18/09/2014 con la quale sono stati attribuiti ai Responsabili dei singoli servizi le risorse ed i budgets di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, articolo unico, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;
- Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Propone che il Consiglio comunale approvi la seguente

DELIBERA

1. di istituire il “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile” del Comune di Andezeno il cui funzionamento è normato da apposito regolamento.
2. di approvare il “Regolamento Comunale per il funzionamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile” composto da n. 12 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

Con successiva e separata votazione ad _____ di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

(approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 09 del 28 maggio 2015)



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

INDICE

Art. 1 Oggetto e Finalità

Art. 2 Ammissione

Art. 3 Il responsabile

Art. 4 Attività

Art. 5 Attivazione

Art. 6 Modalità organizzative

Art. 7 Doveri del volontario

Art. 8 Diritti del volontario

Art. 9 Addestramento

Art. 10 Equipaggiamento

Art. 11 Garanzie

Art. 12 Assicurazione



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Oggetto del presente regolamento è la costituzione e l'organizzazione di una struttura Comunale permanente e volontaria di Protezione Civile in grado di far fronte alle attività ed ai compiti di protezione civile così come definiti dall'art. 3 della legge n° 225 / 92.
2. E' costituito presso la Sede Municipale (o altro luogo a ciò deputato) il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
3. Nel gruppo sono ammessi cittadini residenti e non residenti ma che manifestano interesse a svolgere la loro attività a vantaggi personali nell'ambito della protezione civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso, in caso di calamità, di superamento dell'emergenza e di formazione nella materia suddetta.

Art. 2

Ammissione

1. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte della Giunta comunale.
2. Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.
3. I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione stessa che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica o eventuale specializzazione.
4. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.
5. All'atto della domanda di iscrizione al Gruppo il volontario dovrà dichiarare esplicitamente se intende svolgere la propria attività solo nell'ambito comunale o anche provinciale e nazionale come specificato all'art. 6.

Art. 3

Il responsabile

1. Il sindaco ai sensi dell'art. 15 della Legge n° 225 / 92 è autorità comunale di protezione civile e assume al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.
2. Il Sindaco ai sensi dell'art. 15 della legge n° 225/92 è autorità comunale di Protezione Civile e assume al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso, assistenza nel territorio comunale alla popolazione.
3. Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile e può nominare fra i componenti dello stesso un coordinatore con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso per le attività di protezione civile.

Art. 4

Attività

1. Il sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone e attua in prima approssimazione, le seguenti azioni:
 - a. Assicura la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
 - b. Predispone e aggiorna:



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- Le schede con i nominativi dei volontari iscritti solo al gruppo comunale, dei volontari iscritti anche ad un'altra organizzazione di volontariato di protezione civile e dei volontari disponibili per emergenze al di fuori del territorio comunale.
- La scheda relativa alla singola associazione.
- Le schede relative ai materiali e mezzi a disposizione per l'attività di protezione civile.
- Garantisce turni di reperibilità propri, dell'Ente e degli aderenti al gruppo comunale, indicando capacità e tempi di mobilitazione.
- Cura l'informazione e la formazione del gruppo sia attraverso addestramenti interni sia favorendo la partecipazione secondo i programmi formativi degli Enti competenti, ai corsi di formazione finalizzati a favorire la costituzione di squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio.
- Collabora con il comune per l'attività di informazione alla popolazione per l'organizzazione di esercitazioni
- Collabora con il Comune per l'attività di informazione alla popolazione per migliorare il livello di sensibilità in materia di protezione civile.

Art. 5

Attivazione

1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, in emergenza opera alle dipendenze del Sindaco quale autorità comunale e degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.
2. Il coordinatore del gruppo, nel corso di attività di protezione civile (ordinarie e straordinarie) svolge compiti di indirizzo e raccordo tra il Sindaco e il Gruppo Comunale.
3. Le modalità di attivazione del Gruppo Comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego fanno riferimento alle procedure contenute nel piano provinciale e comunale di emergenza e comunque secondo quanto definito in materia di volontariato dal sistema legislativo vigente.

Art. 6

Modalità organizzative

1. Al verificarsi di emergenze sul territorio comunale, regionale o nazionale, in relazione a quanto previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile, il volontario del Gruppo Comunale deve rispondere alle autorità preposte secondo le modalità di seguito delineate:

Quando l'emergenza si verifica sul territorio comunale

Tutto il Gruppo risponde al Sindaco in quanto Autorità Comunale di Protezione Civile.

Quando l'emergenza si verifica sul territorio metropolitano

I volontari del Gruppo Comunale iscritti anche ad un'altra Associazione di volontari di Protezione Civile rispondono al coordinamento provinciale dell'Associazione di appartenenza.

I volontari del Gruppo Comunale iscritti solo al gruppo in oggetto rispondono direttamente al coordinamento metropolitano del Volontariato di Protezione Civile (Consulta) a cui il gruppo aderisce.

Quando l'emergenza si verifica fuori dal territorio metropolitano.

Vale la modalità delineata al punto precedente.

2. Al fine dello svolgimento delle attività, secondo le modalità sopra citate, il Gruppo Comunale intende aderire al Coordinamento Metropolitano di Volontariato di Protezione Civile.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Art. 7

Doveri del volontario

1. Il volontario che aderisce al Gruppo Comunale è tenuto a partecipare alle attività menzionate all'art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
2. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).
3. Il volontario si impegna ad osservare in ogni sua parte il presente Regolamento.

Art. 8

Diritti del volontario

1. Ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 8 febbraio 2001, n° 194 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, purchè il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il dipartimento della protezione civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorica-pratica, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile i seguenti benefici:
 - a. Mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;
 - b. Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico e privato;
 - c. La copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n° 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - d. Il rimborso delle spese sostenute in conformità all'art. 10 DPR 194/2001 nelle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica suddivise in:
 - Spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione;
 - Reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
 - Altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività o interventi autorizzati;
 - e. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari che ne facciano richiesta (secondo le modalità delineate nel DPR 194 / 2001, art. 9 comma 9) viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.
 - f. Ai volontari lavoratori autonomi che ne facciano richiesta, viene corrisposto il rimborso per il mancato guadagno (DPR 194 / 2001)

Art. 9

Addestramento

1. I volontari si impegnano a frequentare corsi di formazione organizzati dagli Enti preposti con il supporto di tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Art. 10 Equipaggiamento

1. Per le attività di cui all'art 1 e 4 i volontari del gruppo usufruiscono degli equipaggiamenti messi a disposizione dal Comune o dalla Consulta Metropolitana del Volontariato.

Art. 11 Garanzie

1. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 12 Assicurazione

1. Per le attività di cui all'art.1 i volontari del Gruppo Comunale ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91 sono coperti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : GAI Franco

Il Segretario Comunale
F.to : BERNARDO Arnaldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 218 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione n. **9** è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **01/06/2015** al **16/06/2015** mediante affissione all'albo pretorio comunale on line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Andezeno, li **01/06/2015**

Il Responsabile del servizio
F.to:BERNARDO Arnaldo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **01-giu-2015**

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Andezeno, li 01-giu-2015

Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Andezeno, li 01/06/2015_

Il Responsabile del servizio